

R.G. 1371/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Giudice dott. Rossi Silvia,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 23.05.2020 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

rilevato che nello stesso parte ricorrente dà atto di aver sottoscritto (doc. 1) contratto di affitto di azienda in data 13.12.2020 relativamente all'hotel [REDACTED] con decorrenza dal 31.1.2019;

che viene contestato, oltre che l'inadempimento ex art. 1460 c.c. di controparte in relazione agli obblighi manutentivi straordinari, l'impossibilità sopravvenuta di pagare regolarmente il canone pattuito a fronte della chiusura forzata dell'attività per i mesi marzo-maggio 2020 a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso;

considerato che viene provata (doc. 2) la dazione alla società resistente di assegni post datati e privi di data rilasciati dalla ricorrente a garanzia del pagamento del canone annuale;

rilevato che, con la domanda cautelare in atti, [REDACTED] chiede l'inibitoria all'incasso dei predetti assegni (il primo dei quali riporta la data del 31.05.2020) in considerazione della assenza di provvista causata dalla inattività della struttura alberghiera per i motivi sopra ricordati;

rilevato che sotto il profilo della inesigibilità della prestazione pare sussistere il *fumus boni iuris* alla luce delle disposizioni emergenziali e della situazione di fatto in cui si trova ora ad operare l'attività di ricezione turistica;

considerato sussistere anche il *periculum in mora* in quanto, come espressamente riferito dal resistente (doc. 6), quest'ultimo- nonostante l'avanzamento di proposte transattive- ha dichiarato di voler procedere con l'incasso dell'assegno riportante la data del 31.05.2020;

osservato che al riguardo la ricorrente ha prospettato un pregiudizio irreparabile derivante dalla conseguenziale segnalazione al CAI e iscrizione di protesto da parte del pubblico ufficiale;



preso atto di come il presente giudizio presentato ante causam sia strumentale alla proposizione di un giudizio di merito avente ad oggetto anche la risoluzione del contratto di affitto d'azienda con contestuale eventuale ripetizione di indebitto;

ritenuto, dunque, che vi siano i presupposti per la concessione del presente provvedimento cautelare *inaudita altera parte* stante l'imminente scadenza del 31.05.2020, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con la controparte;

che, di contro, non può – allo stato- concedersi alcuna misura cautelare nei confronti di Credit Agricole e della Camera di Commercio della Romagna in quanto non parti in causa del presente giudizio;

rilevato che, in ogni caso, che l'accoglimento della prima delle richieste cautelare assorbe le ulteriori domande in questa sede svolte;

Visti i provvedimenti adottati per far fronte all'attuale emergenza sanitaria;

visti, in particolare, l'art. 83 del DL n. 18/2020 e l'art. 36 del DL 23/2020;

visto il provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale n. 19/2020;

P.Q.M.

1. **ORDINA** ai sensi dell'art. 669 sexies, co.2 , c.p.c, salva conferma o revoca con successiva ordinanza, alla resistente [REDACTED] S.R.L. di non mettere all'incasso i seguenti assegni bancari: n. 0225315595-11, datato 30/09/2020, privo di luogo di emissione dell'importo facciale di € 48.800,00; n. 0225315593-09, datato 31/07/2020, privo di luogo di emissione, dell'importo facciale di € 30.500,00; n. 0225315592-08, datato 31/05/2020, privo di luogo di emissione, dell'importo facciale di € 12.200,00; n. 0225315594-10, datato 31/08/2020, privo del luogo di emissione, dell'importo facciale di € 30.500,00; n. 0225315597-00, privo di data e di luogo di emissione, dell'importo facciale di € 100.000,00; n. 0225315596-12, privo di data e di luogo di emissione, dell'importo facciale di € 30.000,00 tratti tutti dalla [REDACTED]

2. **FISSA** per la discussione l'udienza del **5.06.2020 ore 12.00**

3. **DISPONE** che il ricorso e il presente decreto siano notificati a controparte resistente entro il 27.05.2020

4. **ASSEGNA** a parte resistente sino al 4.6.2020 per il deposito di memoria difensiva;



5. **AVVISA** le Parti e i loro Procuratori che l'udienza sopra indicata si svolgerà da remoto mediante l'applicazione Microsoft TEAMS.

A tal fine, i Procuratori delle parti - almeno tre giorni prima della data fissata di udienza - dovranno depositare un atto telematico nella forma di 'atto generico' nel quale indicheranno i seguenti dati:

- Autorità, numero di R.G., nomi dei Procuratori e delle Parti;
- Indirizzo Mail (ordinaria e non pec) del Procuratore con indicazione del nominativo di un eventuale Sostituto d'udienza;
- Eventuale indirizzo Mail della parte rappresentata che intenda partecipare all'udienza in videoconferenza;
- Contatto telefonico del Procuratore o del suo Sostituto d'udienza (preferibilmente cellulare, al quale dovrà essere reperibile per eventuali contatti in caso di difficoltà della connessione o gestione dell'udienza).

I Procuratori e le Parti, pochi minuti prima dell'orario indicato di udienza, dovranno fare accesso al programma Microsoft Teams, cliccando sul seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM0NTBkZDUtYmQ2My00Zjg3LTk3NmEtYzgzYmY2YjUwZGQ5%40thre0ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

a seguire dovranno cliccare sull'opzione "Partecipa sul web", e poi cliccare sulla opzione "Partecipa ora"; in questo modo, il Procuratore e/o la Parte faranno accesso alla "sala di attesa" virtuale del Giudice il quale provvederà alla ammissione dell' "ospite".

Il giudice avvisa sin d'ora le parti che in caso di mancata partecipazione all'udienza tramite le modalità suddette – salvo segnalazioni in Cancelleria di impossibilità di connessione al programma Microsoft Teams per problemi tecnici- l'udienza verrà celebrata in assenza della parte.

In caso di mancata partecipazione di entrambe le parti il Giudice emetterà i provvedimenti ex art. 181/309 c.p.c. .

Si comunichi.

Rimini, 25/05/2020

Il Giudice
dott. Silvia Rossi

